

# CAPITOLO I: IL MINORE AUTORE DI REATO

## 1.1 Teorie criminologiche sulla devianza minorile.

La Criminologia minorile, purtroppo, non è caratterizzata da specifiche teorie, se non in rari casi. Per molti secoli, infatti, il pensiero criminologico è stato pervaso da studi e ricerche sulle cause della criminalità degli adulti e solo marginalmente si è soffermato su quella dei minori.

L'attuale circuito penale italiano non si occupa solamente del fatto illecito in sé, ma necessita di inquadrare, soprattutto nel caso di reo minorenni, la personalità dell'autore. Il vero oggetto del diritto penale moderno è costituito dall'azione di un uomo che ha una sua personalità; difatti, come sostiene il professore Ferrando Mantovani, reato e reo sono un'unità inscindibile, in quanto il fatto delittuoso è la proiezione della personalità dell'autore<sup>1</sup>.

Ciò comporta che anche la finalità delle conseguenze penali è rapportata alla personalità del destinatario, soprattutto se questo è soggetto a cui è riconosciuta una protezione particolare in quanto minore di età. Così si va a creare un collegamento, sempre più stretto, tra diritto penale e criminologia: da una parte, il diritto penale offre alla criminologia il punto di partenza dell'indagine, sottolineando l'oggetto di interesse di questa scienza, dall'altra, la criminologia, offre contributi fondamentali al diritto penale e penitenziario in varie fasi della loro operatività.

In particolare, nella fase dell'esecuzione sanzionatoria e del trattamento penitenziario, la criminologia, grazie all'osservazione scientifica della personalità, contribuisce ad assicurare che siano attuati gli scopi della pena, grazie alla prognosi della personalità del soggetto effettuata in vista dell'applicazione di misure alternative e concessione dei benefici<sup>2</sup>.

Inoltre, le scienze criminologiche si dedicano in maniera incisiva sulla prevenzione e sul trattamento di categorie di soggetti che presentano caratteristi-

---

<sup>1</sup> F. Mantovani, *Il problema della criminalità*, Cedam, Padova, 1984, p.12.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 14.

che di particolare rilevanza, come minori, tossicodipendenti e persone con problemi psichiatrici. Da questi interventi nascono varie teorie criminologiche, tra le quali quelle che hanno cercato di individuare le cause della criminalità minorile e di studiarne i comportamenti antisociali, che sono d'interesse per questa ricerca.

Lo studio delle “condotte devianti” rientra nell'analisi del rapporto tra ordine sociale e “devianza”, intesa come violazione degli assetti normativi che caratterizzano i rapporti sociali<sup>3</sup>. La classificazione di ciò che è “normale” e di ciò che è “deviante” fa riferimento alla sfera della prevedibilità: normalmente sappiamo come si comporta l'altro, le sue ragioni e perché sceglie proprio un determinato momento o particolari circostanze per agire, in quanto c'è corrispondenza tra i comportamenti e le aspettative socialmente condivise.

Ciò è stato espresso in maniera esauriente da Howard Becker, sociologo americano contemporaneo: “La devianza non risiede nella natura dell'atto commesso da una persona; risulta, piuttosto, dall'applicazione al “delinquente” delle regole e delle sanzioni stabilite da altri<sup>4</sup>.”

La devianza, come la normalità, è soggetta a mutamenti dovuti alla variazione del costume, della società, del contesto politico e territoriale: entrambe le categorie risentono dell'influenza del tempo e dello spazio<sup>5</sup>.

Comportamenti sanzionabili nel passato possono risultare legittimi nel presente. Condotte condannate da certe culture, possono in altre essere tollerate o addirittura degne di lode. È quindi necessario considerare gli elementi di relativismo che accompagnano la definizione di ciò che è “deviante” e che poi influenzano inevitabilmente la reazione sociale e le sanzioni istituzionali.

---

<sup>3</sup> A. Sbraccia, F. Vianello, *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma, 2010.

<sup>4</sup> H. Becker., *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, The Free Press, New York, 1963; trad. it., *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino, 2003, p. 22.

<sup>5</sup> M. Cavallo, *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*, Mondadori, Milano, 2002, p. 6.

La devianza viene quindi definita sulla base della cultura del gruppo sociale dominante in un determinato momento storico.

Inizialmente, la cultura giuridica minorile, distingueva la devianza dalla devianza minorile: la prima comprendeva tutti i comportamenti considerati “a rischio” che però non culminavano con un reato, mentre la seconda stava ad indicare comportamenti che rappresentavano una condotta illecita.

Lo scenario attuale, invece, categorizza come “devianza” tutte le condotte disadattate dei minorenni, indipendentemente dalla presenza di un reato consumato. Questa nuova definizione apre le porte a un modo innovativo di concepire la devianza minorile, in quanto la classifica come sintomo di disagio dovuto da un disadattamento personale. Finanche il focus non è più il reato in sé, ma al soggetto il cui comportamento può sfociare in un reato<sup>6</sup>.

## **1.2 La “Scuola Classica”.**

Nel XIX secolo, sulla scia della concezione liberale introdotta dall'Illuminismo, la scuola classica del diritto penale influenzò il pensiero penalistico per oltre un secolo.

La Scuola Classica, però, non può essere considerata una teoria criminologica in senso stretto dato che l'interesse principale fu quello relativo alla definizione legale di criminalità.

La sua dottrina, infatti, pone a fondamento del diritto penale la concezione etico- retributiva della pena: il reato consiste in una violazione cosciente e volontaria della norma penale da parte di un soggetto dotato di libera volontà. Per essere imputabile basta che l'autore del reato abbia la capacità di intendere il valore etico-sociale delle proprie azioni antigiuridiche e che, liberamente determinato, ha voluto compiere.

---

<sup>6</sup> M. Manca, I. Mascia, *Devianza e criminalità in adolescenza*, Experta, Forlì, 2006.

La pena commisuratagli deve essere intesa dal reo come il corrispettivo necessario per il male compiuto; essa deve, pertanto, essere afflittiva, precisamente commisurata alla variabile gravità del reato<sup>7</sup>.

All'analisi motivazionale e genetica della criminalità la Scuola Classica predilige l'indagine sull'organizzazione del controllo sociale, e ciò evoca la vasta gamma di principi-guida liberali presenti tutt'ora nell'odierno sistema penale: rispetto dei diritti individuali, certezza del diritto, principio di legalità, proporzionalità, divieto di analogia; ma qui risulta necessario far emergere le criticità e i limiti di questa teoria.

Il paradigma su cui poggia la visione classica è quello dell'uomo dotato di libero arbitrio, capace di scegliere le proprie azioni e di calcolarne preventivamente le conseguenze. Tale condizione liberale dell'uomo ha influenzato, inevitabilmente, anche l'idea di pena e di responsabilità: i delinquenti, perciò, erano puniti esclusivamente per quello di cui si macchiavano, e non per ciò che sono o che potrebbero diventare<sup>8</sup>.

Conseguentemente nel XIX secolo si ha esclusivamente una concentrazione morbosa sul "fatto criminale", dissociandolo dall'uomo che lo ha commesso e discostandolo dal possibile condizionamento sociale. Da ciò deriva il mancato interesse di questi studiosi ai gradi e alle varie sfumature della responsabilità, nonché alle diverse forme di trattamento ad essa correlate.

Corollario di tale corrente di pensiero è l'idea che l'individuo non debba essere pregiudicato dal reato che ha commesso: una volta saldato il debito con la società, attraverso la reclusione, potrà nuovamente inserirsi nella collettività. Il delinquente, quindi, non è diverso da chi non delinque: proprio perché libero di scegliere l'illecito, una volta cessato di commetterlo, in base alla libertà di

---

<sup>7</sup> G. Marotta, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmodernismo.*, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2004, p. 66.

<sup>8</sup> L. Radzinowicz, *Ideologia e criminalità: uno studio del delitto nel suo contesto storico e sociale*, Giuffrè, Milano, 1968.

autodeterminazione, l'individuo non manifesterà alcun marchio o differenza rispetto agli altri cittadini<sup>9</sup>.

Agli esponenti "classici" non è estranea neppure l'idea della funzione preventiva della sanzione: il concetto di deterrenza è strettamente correlato alla certezza, alla celerità e alla severità della pena<sup>10</sup>. Gli individui, posti di fronte a leggi chiare e giuste, pur nella loro libertà di scelta, verranno trattieneuti dal delinquere per mezzo della minaccia della sanzione.

La decisione rispetto alla commissione di determinati comportamenti illeciti è sempre qualcosa che va oltre alla pura razionalità, in quanto è indispensabile chiamare in causa anche gli aspetti cognitivi, sociali e affettivi della persona, la capacità di questa di sapersi attenere alle regole, la sua maturità globale e il contesto in cui si attua la scelta<sup>11</sup>.

Nel campo della devianza minorile, la Scuola Classica si è occupata della questione riguardante l'imputabilità del minore e la sua capacità di intendere e di volere, operando delle distinzioni a seconda dell'età. L'assunto del libero arbitrio non sembra, quindi, essere valido per tutti i soggetti, ma valeva a partire da una certa età e dal raggiungimento di uno *status* di persona con margini di autonomia entro cui esercitare le proprie scelte<sup>12</sup>.

Oltre a ciò, non si è pensato in modo specifico alla definizione di "devianza minorile" in quanto, rimanendo ancorati al paradigma giuridico, non si aveva

---

<sup>9</sup> G.Forti, *L'immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina Editori, Milano, 2000.

<sup>10</sup> F. Williams III, M. D. Mc Shane, *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 2002.

<sup>11</sup> L. Milani, *Devianza minorile- Interazione tra giustizia e problematiche educative*, Vita e pensiero editori, Milano, 1995.

<sup>12</sup> G. De Leo, *L'interazione deviante. Per un orientamento psicosociologico a l problema norma, devianza e criminologia*, Giuffrè, Milano, 1981.

l'obiettivo il rintracciare le cause della devianza, ma si intendeva limitare l'effetto negativo delle pene e assicurare un'equa giustizia<sup>13</sup>.

### 1.3 La “Scuola Positiva”.

L'Ottocento, secolo in cui nacque la Scuola Positiva, si caratterizza per numerose invenzioni e scoperte. Il progredire della scienza creò, però, l'aspettativa che anche le questioni umane potessero essere perfezionate per mezzo del metodo scientifico.

Un'ulteriore influenza fu quella della filosofia positivista, secondo la quale gli esseri umani sono in grado di adattare i loro comportamenti e le istituzioni sociali per creare una società all'altezza delle loro aspirazioni<sup>14</sup>.

Un altro contributo fondamentale per l'elaborazione delle teorie dell'epoca fu l'antropologia, che cercava di spiegare la diversità tra diverse società e culture. Massimo esponente di questa corrente è Cesare Lombroso, medico, antropologo, giurista e criminologo italiano. Con la sua teoria del “delinquente nato” si nega totalmente la responsabilità morale dell'individuo e si pone l'attenzione sul determinismo biologico, in quanto per lui il delitto rappresenta un evento legato a qualcosa di patologico o ancestrale. Il soggetto delinque perché è portatore di alcuni tratti tipici di uno stadio primitivo dello sviluppo umano, quali la fronte bassa e sfuggente, gli zigomi sporgenti, la forte asimmetria facciale; tutte caratteristiche che connotano una mancata evoluzione della persona che ha, quindi, difficoltà nell'adattarsi al contesto sociale moderno e ci lo porta a commettere delitti. Sono, quindi, gli aspetti somatici, fisici e patologici (es. epilessia) la causa della delinquenza<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> G. De Leo, *L'interazione deviante. Per un orientamento psicosociologico a l problema norma, devianza e criminologia*, cit.

<sup>14</sup> F. Williams III, M. D. Mc Shane, *Devianza e criminalità*, cit., p. 39.

<sup>15</sup> M. Cavallo, *Ragazzi senza*, cit., p. 16.

Continuando sull'onda di questo pensiero, l'allievo di Lombroso Enrico Ferri, approfondisce la teoria del maestro individuando cause non solo di tipo fisico, ma anche antropologico (sesso, età, psiche) e sociali (costumi, religione, economia)<sup>16</sup>.

Altro esponente della Scuola Positiva è Raffaele Garofalo, il quale sosteneva che le cause della criminalità andavano cercate non solo nelle sembianze fisiche, ma anche in quelle anomalie morali che portano a definire il criminale come colui che ha una mancanza di sensibilità altruistica<sup>17</sup>.

Questa corrente di pensiero ha influenzato tutti gli studi successivi sulla criminalità, ne sono da esempio gli studi sull'ereditarietà e sulla genetica effettuate dal sociologo Richard Dugdale su campioni di famiglie criminali e dal medico Johannes Lange su coppie di gemelli, le quali sostennero l'ereditarietà dei comportamenti criminali<sup>18</sup>.

Considerando le anomalie fisiche come causa della criminalità, per la Scuola Positiva il fondamento della responsabilità è la pericolosità, che consiste nella probabilità che l'individuo non si riesca a sottrarre alle pulsioni che lo spingono a commettere il delitto. Si annulla, perciò, il divario tra imputabilità e non imputabilità: l'uomo delinquente in qualunque caso è pericoloso e va allontanato dalla società attraverso la sanzione<sup>19</sup>.

Attualmente le suddette teorie hanno un valore marginale nella definizione di devianza, particolare quella del "delinquente nato" di Lombroso è stata smentita da studi successivi. È comunque necessario farle emergere in quanto costituiscono tutt'ora uno schema di lettura della devianza che pone al centro l'individuo e la ricerca delle cause che conducono alla devianza.

---

<sup>16</sup> G. Marotta, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmodernismo.*, cit., p. 66.

<sup>17</sup> F. Williams III, M. D. Mc Shane, *Devianza e criminalità*, cit., p. 42.

<sup>18</sup> V. Lupidi, V. Lusa, G. Serafin (a cura di), *Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile*, FrancoAngeli, Milano, 2014.

<sup>19</sup> F. Williams III, Marilyn D. Mc. Shane, *Devianza e criminalità*, cit., p. 44.